

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 ,  
n. 151**

**Meno carte  
Più sicurezza**




# Ambito di riferimento

- DPR 151/2011 Prevenzione Incendi
- Legge 122/10 SCIA
- DPR 160/2010 Regolamento SUAP



## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una **disciplina differenziata in relazione al rischio**.



## Un paio di esempi....

		a	b	c
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m <sup>3</sup>	fino a 10 m <sup>3</sup>	oltre 10 m <sup>3</sup> e fino a 50 m <sup>3</sup>	oltre 50 m <sup>3</sup>

		a	b	c
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; <b>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.</b>	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; <b>Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</b>	oltre 100 posti letto

# Valutazione dei progetti (solo x attività b e c)

## Quando:

x nuovi impianti o costruzioni  
x modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

## Come:

- con modello apposito
- allegando documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato redatta secondo futuro DM (in attesa secondo DM 4.5.1998)
- attestato del versamento, ai sensi dell'articolo 23 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139;

Nel caso in cui si faccia ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica, deve essere integrata con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007



# SCIA

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) , è redatta secondo il modello riportato Allegato e ad essa sono allegati:

**a) asseverazione** a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando;

**b) dichiarazioni, certificazioni e attestazioni** atte a comprovare che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

**c) dichiarazione del richiedente** resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività



# Segnalazione Certificata

**Il titolare dell'attività:**

**Sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.**

**SEGNALA l'inizio dell'attività.**



# Chi deve dichiarare?

- Il titolare dell'attività **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il Tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno **CERTIFICA** (redazione dei modelli **CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD**)





# Asseverazione

## Il tecnico:

consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

## Assevera

la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.



# dichiarazioni, certificazioni, attestazioni

- Sarà emanato apposito Decreto
- Sino ad emanazione Decreto vale DM 4 maggio 1998



# Controlli di prevenzione incendi

(x att. a e b a campione)

cosa sono:

visite tecniche svolte dai VVF entro 60 gg. x accertare:

1. Rispetto normativa di prevenzione incendi
2. Sussistenza requisiti di sicurezza antincendio.

se requisiti carenti e/o non rispettata normativa:

- 1) entro 45 gg.: adeguamento a normativa e/o requisiti sicurezza antincendio
- 2) altrimenti: divieto prosecuzione attività sino a ripristino misure sicurezza antincendio

certificazioni:

il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno.



# Rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è presentata al Comando e ad essa sono allegati

a)atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **del responsabile dell'attività** attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio, non hanno subito variazioni rispetto a quanto segnalato con la SCIA, ovvero, per le attività già in possesso del CPI, che la situazione riscontrata dal Comando alla data di rilascio del certificato non è mutata e che ha assolto agli obblighi connessi con l'esercizio della stessa,

**b)dichiarazione a firma di tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, attestante che i prodotti, gli elementi costruttivi, i materiali, le attrezzature, le macchine, i dispositivi, gli impianti ed i componenti di impianto, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono regolarmente mantenuti.

c)attestato del versamento



# Nulla osta di fattibilità

(solo per le attività b e c)

alla richiesta di nulla osta di fattibilità sono allegati:

a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, per gli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza ;

b) attestato del versamento



# Verifiche in corso d'opera

(possibile per tutte le attività a, b e c)

alla richiesta di verifiche in corso d'opera sono allegati:

a) documentazione tecnica illustrativa e certificativa utile all'espletamento della **verifica richiesta**.

b) attestato del versamento



# Le TARIFFE

Sarà emanato apposito Decreto, nel transitorio .....

## TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI



Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, adottato di concerto con il MEF, e che risulta pari a € 44,00 per la valutazione dei progetti e l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a € 48,00 per i controlli di prevenzione incendi



# Sanzioni

- **Il certificato di prevenzione incendi , così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.**
  - **Il CPI assume la valenza di “ attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio“.**
- **Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di la mancata presentazione di SCIA.**





# Sanzioni

Articolo 29 del d.lgs. 139/06  
(Sanzioni penali e sospensione dell'attività)

- 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'art. 16, comma 1.**
- 2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.**
- 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.**



# Norme abrogate

- DPR 689/1959
  - DPR 37/1998
- DPR 214/2006 ( semplificazione GPL)
  - DM 16/2/1982
  - Art. 16 (parte) D.Lgs. 139/2006
  - Art. 6 comma 8 DPR 380/2001



# Inizio attività

- possibilità del Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.
- possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.
- restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante *“Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”*, con particolare riferimento al capo II, *“Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro”*, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell'articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

